

Fisco, il Mef e le agenzie accelerano nell'attuazione della riforma

L'analisi degli atti. Varato il 37% dei regolamenti richiesti dai decreti legislativi approvati finora, mentre a settembre la quota era al 26,5 per cento Ancora indietro le norme sulla riscossione

A cura di Dario Aquaro Cristiano Dell'Oste

Sei decreti ministeriali e due provvedimenti delle Entrate nell'ultimo mese: l'attuazione della riforma fiscale accelera sul fronte delle norme di secondo livello. Portando oggi al 37% la quota di regolamenti e atti amministrativi emanati sul totale di quelli previsti dai decreti delegati (32 su 86).

I numeri sono ancora bassi. Ma all'inizio di settembre, a un anno dal varo della legge delega 111/2023, ci si fermava al 26,5 per cento (si veda Il Sole 24 Ore del 9 settembre). E l'aumento è ancora più significativo visto che da allora – anche ignorando le norme straordinarie sul ravvedimento speciale – si sono aggiunti tre decreti legislativi delegati, ognuno con il proprio carico di disposizioni di secondo livello: il Dlgs sulle successioni e le imposte indirette (139/2024), quello sulle dogane (141/2024) e – per ultimo – il secondo decreto Irpef-Ires, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 3 dicembre e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Con le firme messe in calce ai decreti di fine novembre e inizio dicembre, il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha dato un'altra spinta all'attuazione del Dlgs sulla *cooperative compliance* (221/2023), definendo i criteri per l'attestazione dell'efficacia dei sistemi di gestione del rischio fiscale e i requisiti di accesso al regime.

Altri decreti ministeriali hanno attuato alle regole sulla garanzia del rappresentante fiscale (richiesta dal Dlgs accertamento), al set documentale sugli ibridi (Dlgs fiscalità internazionale) e ai compensi per i componenti della commissione di gara per la gestione del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici. Un testo, questo sui compensi, che è una delle prime disposizioni attuative del Dlgs sui giochi, insieme alla determina delle Dogane e monopoli del 25 ottobre, che ha disciplinato i requisiti dei punti vendita ricariche. Determina che è stata, peraltro, sospesa dal Tar in attesa della decisione nel merito.

Lo sprint delle ultime settimane ha visto un parziale recupero dei decreti ministeriali, che nel primo anno di attuazione erano stati sorpassati dai provvedimenti delle Entrate, più rapidi da varare e senza bisogno di essere concertati con altri dicasteri. Valga per tutti il caso del provvedimento firmato il 19

novembre dal direttore – ora dimissionario – Ernesto Maria Ruffini per arricchire il cassetto fiscale con le comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni.

Se la percentuale complessiva dei provvedimenti di secondo livello emanati è aumentata, ci sono alcuni decreti legislativi che stanno a zero o quasi. Si tratta naturalmente di quelli approdati per ultimi in Gazzetta Ufficiale, ma resta ancora indietro anche il decreto sulla riscossione, con le attesissime norme sulle dilazioni per le imprese e i cittadini.

D'altra parte la macchina amministrativa può rivelarsi molto complessa da mettere in moto. Innanzitutto perché tra la firma e la pubblicazione di un decreto ministeriale può passare diverso tempo. Prendiamo ad esempio il decreto n. 126 del Mef, che spiega come il contribuente in adempimento collaborativo può allinearsi alle indicazioni degli uffici e ravvedersi: è stato firmato il 31 luglio, ma è apparso in Gazzetta Ufficiale solo il 10 settembre ed è entrato in vigore il 25.

A volte poi un decreto non è sufficiente, come nel caso del Dm Mef del 9 dicembre, che delinea l'identikit del rappresentante fiscale di soggetti esteri, ma demanda alle Entrate le modalità operative.

In altri casi, le disposizioni hanno bisogno di un ritocco imprevisto. Ad esempio, sempre nell'ambito della *cooperative compliance*, il decreto del Mef del 29 aprile 2024 ha definito il codice di condotta cui devono attenersi i soggetti aderenti. Il 3 ottobre, però, a modificare il testo è intervenuto un altro Dm, che in pratica ha esonerato dall'obbligo di firmare il codice le imprese già aderenti al regime. Questo secondo decreto, naturalmente, non era "in preventivo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA